



TRIBUNALE DI BERGAMO  
Sez. monocratica del lavoro

VERBALE EX ART. 429 C.P.C.

UDIENZA DEL 10 marzo 2011 avanti al Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, nella causa iscritta al N. 104/10 R.G. e promossa da L. A. (Avv. P. Boiocchi)

CONTRO

Brembo s.p.a.(Avv. F. Simoneschi, A. Crosta e L. Saita)

Sono comparsi: l'avv. ... per la parte ricorrente e l'avv. ... per la parte resistente.

I procuratori delle parti discutono la causa insistendo per l'accoglimento delle conclusioni di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa sia decisa.

Repubblica Italiana

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c., udite le conclusioni della parte, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente di cui da pubblica lettura

SENTENZA

nel nome del popolo italiano

PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;

PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso regolarmente notificato L. A. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, la Brembo s.p.a. per sentir accertare la nullità e/o illegittimità dei contratti stipulati con questa e per sentir dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in qualità di operaio III livello CCNL metalmeccanici; nonché, per sentir conseguentemente dichiarare non interrotto il rapporto di lavoro e sentir condannare la convenuta alla riammissione in servizio ed al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data di messa in mora, oltre ad interessi legali e rivalutazione.

A fondamento di tali pretese il ricorrente esponeva di aver prestato attività lavorativa in favore di Brembo s.p.a. come segue: 1) dal 9.11.2007 al 31.1.2007 con contratto di somministrazione a tempo determinato; 2) dal 2.1.2008 al 1.7.2008 con contratto a tempo determinato, prorogato sino al 14.11.2008.

Il ricorrente evidenziava, quanto al primo rapporto, la genericità della causale "aumenti di produzione", nonché la insussistenza delle ragioni per ricorrere alla somministrazione.

In ordine al secondo contratto, stipulato per "fronteggiare l'incremento della produzione legato all'acquisizione del nuovo cliente Harley Davidson", il L. rilevava di non essersi occupato solo della produzione delle pinze per il cliente Harley Davidson, ma anche di quelle per i clienti Ducati e BMW. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.

Si costituiva regolarmente in giudizio la Brembo s.p.a., resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto.

La convenuta chiariva che il ricorrente, per il primo periodo, era stato assunto per far fronte ad un aumento della produzione, presso lo stabilimento moto, pari al 54%.

In ordine al contratto a tempo determinato, la Brembo s.p.a. rilevava invece che l'assunzione era avvenuta per far fronte all'incremento della produzione legato

all'acquisizione del cliente Harley Davidson che, da luglio 2007, aveva cominciato a montare sulle proprie motociclette i sistemi frenanti Brembo.

La convenuta precisava inoltre che la macchina a cui il ricorrente era stato addetto era piuttosto flessibile e consentiva di produrre, all'occorrenza, sistemi frenanti utilizzabili da diverse case automobilistiche. Concludeva per il rigetto del ricorso.

La causa, istruita documentalmente e testimonialmente, è stata discussa e decisa all'odierna udienza, mediante sentenza di cui veniva data pubblica lettura.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è fondato.

Secondo quanto risulta dalla documentazione in atti il ricorrente ha lavorato presso la convenuta in esecuzione di diversi contratti, il primo di somministrazione a tempo determinato ed il secondo, assunto direttamente dalla Brembo s.p.a., a tempo determinato (v. doc. 1, 2 fasc. ricorrente).

In ordine alle ragioni giustificatrici, il contratto di somministrazione, avente durata dal 19.11.2007 al 31.12.2007, fa riferimento ad "aumenti di produzione" (v. doc. 1 fasc. ricorrente).

Il contratto contiene quindi un generico richiamo alle esigenze di carattere generale, individuate anche dal contratto collettivo applicato (CCNL metalmeccanici) che potevano giustificare il ricorso alla somministrazione.

In ogni caso, a prescindere dal dato formale, si tratta di stabilire in quali situazioni sia consentito ricorrere alla somministrazione a tempo determinato, considerato che, in base all'art. 20, comma 4°, d.lgs. 276/03, essa "è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore".

Emerge innanzi tutto in maniera chiara il richiamo a quelle stesse ragioni che, secondo la previsione dell'art. 1 d.lgs. 368/01, legittimano il ricorso al contratto a tempo determinato. Il legislatore quindi, nella descrizione delle ragioni legittimanti la somministrazione a tempo determinato, ha utilizzato una nozione elastica; tuttavia, affinché essa non rimanga priva di significato, occorre che sia esplicitato il motivo per cui vi è stato, in concreto, il ricorso alla somministrazione, anziché ad una diretta assunzione da parte dell'utilizzatore. Ciò in quanto, nel nostro sistema, nonostante le modifiche legislative, il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato continua a rappresentare la regola, mentre quello a termine l'eccezione.

Inoltre, la ragione di cui all'art. 20, quarto comma, d.lgs. 276/03 deve essere coerente con la finalità dell'istituto ovvero quella di creare occupazione aggiuntiva, nonché con la previsione dell'art. 24, comma 4, lett. a), d.lgs. 276/03 che prevede la comunicazione alle rappresentanze sindacali dei motivi del ricorso alla somministrazione e dell'art. 27, comma 3, d.lgs. 276/03 che prevede il sindacato all'autorità giudiziaria.

Per questo, il ricorso alla somministrazione a tempo determinato, come quello al contratto a tempo determinato, deve essere dettato da motivi eccezionali e transitori, senza che tragga in inganno l'espressione utilizzata dal legislatore relativa "all'ordinaria attività dell'utilizzatore".

In conclusione, le ragioni di cui all'art. 20, quarto comma, d.lgs. 276/03 devono necessariamente caratterizzarsi per la eccezionalità e transitorietà dell'incremento dell'ordinaria attività dell'impresa.

Ed è poi onere dell'utilizzatore fornire la prova delle ragioni giustificatrici del contratto di somministrazione di cui al D.Lgs. 10/9/03 n. 276; in mancanza deve essere affermata la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dello stesso utilizzatore, che deve essere condannato a ricostituire il rapporto e a risarcire il danno dalla data della messa in mora.

Fatta questa premessa, gli elementi emersi dall'istruttoria in ordine al contratto di somministrazione non sono sufficienti per affermare la legittimità di tale contratto alla luce dei suesposti principi.

Il ricorrente, secondo quanto emerso in maniera piuttosto univoca, ha lavorato principalmente sulla macchina denominata "makino 6" ovvero quella adibita prevalentemente alla produzione di pinze radiali per BMW, Ducati ed Aprilia (v. dep. C., P., P.).

Il teste C. ha inoltre chiarito che si trattava, in tal caso, di "una produzione ordinaria" (v. dep. C.).

In ordine ai documenti prodotti dalla convenuta al fine di dimostrare il legittimo ricorso alla somministrazione, il teste P. si è limitato a riferire che il doc. 8 contiene tendenzialmente codici per pinze di scooter ordinari, mentre nulla è stato in grado di riferire in ordine ai codici del doc. 9, riconoscendo invece i codici Harley nel doc. 10 (v. dep. P.).

Tali elementi sono, all'evidenza, insufficienti per sostenere la legittimità del contratto di somministrazione che ha interessato il L..

Infatti, come già chiarito, le ragioni del ricorso alla somministrazione devono pur sempre caratterizzarsi per la eccezionalità e transitorietà dell'incremento dell'ordinaria attività dell'impresa.

Tale eccezionalità e transitorietà non sono affatto desumibili dalla scarsa documentazione prodotta dalla Brembo s.p.a..

Quet'ultima si è limitata a fornire, come elementi di raffronto, i dati della produzione dei tre mesi antecedenti l'assunzione, settembre, ottobre e novembre 2007 e quelli del mese di dicembre 2007 durante il quale il L. ha lavorato presso la Brembo s.p.a..

Ma è evidente che il periodo preso in esame è eccessivamente breve per consentire una comparazione che consenta di attribuire carattere eccezionale e transitorio all'aumento di produzione in discussione.

In altri termini, il confronto non può essere limitato ai tre mesi precedenti l'assunzione del L., essendosi in presenza di una produzione così variabile da rendere necessario un raffronto nell'ambito di un periodo ben più ampio (ad esempio su dati annuali).

Gli aumenti e le diminuzioni della produzione caratterizzano, di per sé, l'attività imprenditoriale della convenuta e l'imprenditore deve pertanto essere in grado di prevedere la forza lavoro necessaria a farvi fronte.

Il ricorso alla somministrazione, così come ad altre forme di contratti a termine o flessibili, richiede un aumento della produzione che esuli dalle normali oscillazioni e che si caratterizzi, dunque, per transitorietà ed eccezionalità.

I dati forniti dalla convenuta, peraltro scarsamente confermati dai testi, non consentono di ritenere che nel periodo in questione la Brembo s.p.a. abbia subito un aumento della produzione eccezionale e transitorio.

Come anticipato, il dato numerico è assai limitato temporalmente, essendo riferito ai tre mesi antecedenti l'assunzione, inoltre non sono stati offerti i dati riguardanti il periodo successivo, volti a dimostrare che, esclusi i "numeri" del cliente Harley, la produzione è poi tornata negli standard ordinari.

A ciò deve aggiungersi il mancato riferimento, da parte della convenuta, a specifici ordini che avrebbero determinato il dedotto incremento produttivo.

Infine, nessuno dei testi ha confermato che nel breve periodo della durata del contratto di somministrazione via sia stato un eccezionale e transitorio aumento della produzione, non fronteggiabile, ad esempio, con il ricorso al lavoro straordinario.

In definitiva, per tutte le argomentazioni esposte, non può affermarsi la legittimità del contratto di somministrazione a termine che ha interessato il ricorrente e di conseguenza, secondo la previsione di cui all'art. 27, primo comma, d.lgs. 276/03, va dichiarato che tra

L. A. e Brembo s.p.a. intercorre un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 19.11.2007 per lo svolgimento di mansioni ascrivibili al III livello CCNL metalmeccanici (v. doc. 10 e 11 fasc. resistente).

Sussiste altresì il diritto di costui al risarcimento del danno, da quantificarsi per le evidenti analogie, sulla base dei criteri elaborati dalla giurisprudenza per l'ipotesi del contratto a tempo determinato ovvero dalla messa a disposizione delle energie lavorative (v. Trib. Milano, 18.8.2007, Trib. Milano 12.10.2006 e doc. 10 fasc. ricorrente).

La Brembo s.p.a. va condannata a ripristinare il rapporto medesimo ed a corrispondere a L. A. le retribuzioni maturate dalla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio (mancando la ricevuta della raccomandata di costituzione in mora), dedotto quanto dallo stesso percepito per l'attività lavorativa svolta medio tempore, con rivalutazione monetaria ed interessi dalle singole scadenze mensili al saldo.

L'accoglimento della domanda inerente l'illegittimità del primo contratto, ovvero quello di somministrazione a tempo determinato, rende superflua l'indagine sulla legittimità del secondo contratto a tempo determinato.

Infine, l'interpretazione letterale dell'art. 32 l. 183/10 porta ad escluderne l'applicabilità (in particolare dei commi 5 e 7) alla fattispecie in esame, sul rilievo che laddove lo stesso legislatore ha ritenuto di estendere le modifiche normative ivi previste anche all'ipotesi della somministrazione irregolare lo ha fatto espressamente, come nel caso della lett. d) del comma 4 dell'art. 32 l. n. 183/2010 (v. anche Trib. Napoli 15.2.2011).

Inoltre, la disposizione di cui al quinto comma dell'art. 31 L. 183/2010 concerne espressamente i "casi di conversione del contratto a tempo determinato", mentre quella della somministrazione irregolare è ipotesi diversa.

In questo caso, infatti, non si ha alcuna conversione del rapporto instaurato tra il lavoratore e la società di somministrazione, ma si ha, per effetto dell'irregolare ricorso alla somministrazione, la costruzione di un nuovo e diverso rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore (art. 27, 1° comma, d.lgs. 276/03).

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 104/10 R.G.

1. dichiara che tra L. A. e Brembo s.p.a. intercorre un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 19.11.2007 per lo svolgimento di mansioni ascrivibili al III livello CCNL metalmeccanici;

2. condanna Brembo s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, a ripristinare il rapporto medesimo ed a corrispondere a L. A. le retribuzioni maturate dalla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio, dedotto quanto dallo stesso percepito per l'attività lavorativa svolta medio tempore, con rivalutazione monetaria ed interessi dalle singole scadenze mensili al saldo;

3. condanna Brembo s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese processuali liquidate in complessivi euro 3.000,00 di cui euro 1.300,00 per diritti ed e 1.700,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.

Bergamo, 10 marzo 2011